

L.R. 5 dicembre 2018, n. 19: *"Promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria"* – Oggetto assembleare n. 7337/2018

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 28 novembre 2018**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Analisi degli articoli

Artt. 1, 2 e 3

Gli articoli non presentano oneri in quanto enunciano finalità, definizioni ai fini della legge e ambito di intervento. Per ambito di intervento è intesa la promozione della salute della persona e della comunità, unitamente alle politiche e misure di prevenzione primaria anche attraverso un approccio multisettoriale volto ad una programmazione unitaria e al coordinamento di tutte le politiche aventi influenza sulla promozione della salute e sulla prevenzione, di tipo primario e non primario.

Artt. 4

Norma senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale che enuncia i principi delle politiche regionali di promozione della salute e prevenzione. Tra questi rientrano: l'integrazione delle diverse politiche settoriali utili alla promozione della salute e alla prevenzione, il sostegno ai determinanti positivi della salute, gli investimenti per la salute, l'approccio di sanità pubblica ecologica e l'ispirazione delle politiche al principio del protagonismo attivo tramite la Rete regionale per la promozione della salute e la prevenzione e gli Accordi operativi.

Art. 5

Norma procedurale senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale che illustra la programmazione integrata delle politiche di prevenzione attraverso la Strategia regionale per la promozione della salute e prevenzione (SRP). La SRP persegue l'integrazione e il coordinamento degli obiettivi e delle azioni proposte dalle singole programmazioni regionali relative a diversi ambiti settoriali.

Art. 6

Norma senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale che istituisce e disciplina il Tavolo multisettoriale di coordinamento, descrivendone la composizione e il funzionamento. Non si prevedono oneri per il bilancio regionale in quanto la partecipazione alle sedute del Tavolo non comporta l'erogazione di alcun compenso o rimborso.

Art. 7

Norma che dispone sull'istituzione e il funzionamento della Rete regionale per la promozione della salute e la prevenzione e sugli accordi operativi per la salute di comunità. La Rete regionale insieme agli enti locali e alle aziende sanitarie rappresenta il sistema regionale per la promozione della salute e la prevenzione, l'infrastruttura per la promozione della salute di cui la Regione si avvale per la realizzazione delle politiche disciplinate dalla legge.

Con particolare riferimento al comma 8, si prevede che la Regione, in attuazione della Strategia regionale (SRP) e del Piano Regionale della Prevenzione (PRP), organizzi e proponga adeguate attività formative e di aggiornamento per il personale e gli operatori dei diversi soggetti pubblici coinvolti. Per la copertura degli eventuali oneri in capo al bilancio regionale derivanti dall'attuazione di queste azioni, nonché per la descrizione della tipologia di spesa, si rinvia alle considerazioni svolte a commento all'art. 10 comma 4 sugli oneri connessi all'attuazione delle azioni individuate da SRP e PRP.

Art. 8

Norma procedurale che prevede la partecipazione della Regione a reti e progetti sovraregionali finalizzati alla promozione della salute e alla prevenzione primaria, secondo le modalità previste dallo Statuto e dalle leggi vigenti. Non sono previsti oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 9

Norma procedurale senza oneri aggiuntivi per il bilancio che regola la Strategia regionale per la promozione della salute e la prevenzione (SRP). La Strategia coordina e integra le politiche di promozione della salute e prevenzione previste dai diversi programmi regionali relativi a diversi ambiti regionali.

Art. 10

Norma sul Piano Regionale della Prevenzione (PRP). Il PRP attua le priorità della SRP e prevede le azioni necessarie alla promozione della salute e alla prevenzione. Gli obiettivi e le azioni previste dal PRP sono assunti nei Piani Attuativi Locali, nei Piani di zona e negli obiettivi di mandato delle Direzioni generali delle aziende sanitarie, allo scopo di coordinare efficacemente gli interventi e valorizzare le diverse risorse del territorio, secondo i principi di approccio multisettoriale e trasversale.

Il comma 4 prevede che per l'attuazione delle finalità della legge e delle azioni individuate nell'ambito della Strategia regionale (SRP) e del PRP, la Regione possa concedere contributi ai soggetti aderenti alla Rete regionale o nell'ambito degli "Accordi operativi per la salute di comunità". Con proprio atto la Giunta regionale definisce criteri e modalità per la concessione. Si prevede la possibilità di erogare contributi ed avere quindi oneri per il bilancio regionale. Rispetto alla tipologia di spesa, si tratta di "spese di adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente.

Le risorse per l'attuazione della legge, come disposto dall'art. 26 "disposizioni finanziarie", sono previste nel bilancio regionale, per il triennio 2019, 2020 e 2021, nell'ambito della Missione 13 – Tutela della Salute, Programma 1 – Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA e, nello specifico, sono risorse provenienti dal Fondo Sanitario Regionale di parte corrente. Il citato art. 26 quantifica in 3.500.000,00 per ciascun esercizio le risorse del Fondo Sanitario Regionale (che in tal senso è capiente) da destinare a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

Art. 11

L'articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio. Si prevede di valorizzare e coinvolgere il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, i nuclei di cure primarie e le case della salute per lo sviluppo della medicina finalizzata alla promozione della salute e alla prevenzione primaria.

Art. 12

Norma senza oneri aggiuntivi che dispone sulla valorizzazione del ruolo degli ospedali, delle professioni e dei servizi sanitari ai fini della promozione della salute e della prevenzione attraverso l'adozione di opportune scelte organizzative per garantire una collaborazione efficace alle azioni previste dal Piano Regionale della Prevenzione (PRP) e facilitare la cooperazione con gli enti locali e coi i soggetti della Rete regionale.

Art. 13

L'articolo dispone sulla valorizzazione del ruolo del sistema formativo, scolastico e universitario ai fini della promozione della salute e della prevenzione. La Regione, in attuazione della Strategia regionale (SRP) e del Piano Regionale della Prevenzione (PRP), programma, promuove e sostiene iniziative rivolte ai diversi soggetti del sistema educativo, da definirsi e realizzarsi anche tramite Protocolli d'Intesa o Accordi operativi per la salute di comunità.

Per la copertura degli eventuali oneri in capo al bilancio regionale derivanti dall'attuazione delle azioni previste nel presente articolo, individuate nell'ambito della Strategia regionale (SRP) e del PRP, nonché per la descrizione della tipologia di spesa, si rinvia alle considerazioni svolte nel commento all'art. 10 comma 4 sui contributi concessi per l'attuazione delle azioni individuate da SRP e PRP.

Il comma 7 prevede l'istituzione del Tavolo regionale permanente per l'educazione alla salute e alla prevenzione nel sistema educativo e formativo. Non sono previsti oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto la partecipazione alle sedute non comporta l'erogazione di alcun compenso o rimborso.

Art. 14

L'articolo prevede che la Regione programmi, promuova e sostenga, in attuazione della Strategia regionale (SRP) e del Piano Regionale della Prevenzione (PRP), iniziative per la promozione della salute negli ambienti di lavoro.

Per la copertura degli eventuali oneri in capo al bilancio regionale derivanti dall'attuazione delle azioni previste nel presente articolo, individuate nell'ambito della SRP e del PRP, nonché per la descrizione della tipologia di spesa, si rinvia alle considerazioni svolte nel commento all'art. 10 comma 4 sui contributi concessi per l'attuazione delle azioni individuate da SRP e PRP.

Art. 15

Norma che dispone sulle azioni da realizzare per rendere il territorio regionale cardioprotetto. Tra queste rientrano le azioni di identificazione preventiva dei soggetti a rischio cardiovascolare e la diffusione attraverso uno specifico Programma regionale dei defibrillatori (DAE) presenti sul territorio regionale.

Per la copertura degli eventuali oneri in capo al bilancio regionale derivanti dall'attuazione delle azioni previste nel presente articolo, individuate nell'ambito della SRP e del PRP, nonché per la descrizione della tipologia di spesa, si rinvia alle considerazioni svolte nel commento all'art. 10 comma 4 sui contributi concessi per l'attuazione delle azioni individuate da SRP e PRP.

Art. 16

Norma sulla prevenzione attraverso l'attività motoria e la pratica sportiva che intende sensibilizzare e sostenere i cittadini, gli Enti locali e i diversi attori della pratica dell'attività motoria e sportiva.

Per la copertura degli eventuali oneri in capo al bilancio regionale derivanti dall'attuazione delle azioni previste nel presente articolo, individuate nell'ambito della SRP e del PRP, nonché per la descrizione della tipologia di spesa, si rinvia alle considerazioni svolte nel commento all'art. 10 comma 4 sui contributi concessi per l'attuazione delle azioni individuate da SRP e PRP.

Art. 17

Norma che dispone sulle azioni da realizzare per la prevenzione attraverso la qualità della nutrizione e degli alimenti. Per la copertura degli eventuali oneri in capo al bilancio regionale derivanti dalla sua attuazione, nonché per la descrizione della tipologia di spesa, si rinvia alle considerazioni già svolte nel commento all'art. 10 comma 4 sugli oneri connessi all'attuazione delle azioni individuate da SRP e PRP.

Art. 18

L'articolo dispone sulla prevenzione primaria del diabete dell'adulto e sulla prevenzione secondaria delle complicanze acute e croniche.

Per la copertura degli eventuali oneri in capo al bilancio regionale derivanti dall'attuazione delle azioni previste nel presente articolo, individuate nell'ambito della SRP e del PRP, nonché per la

descrizione della tipologia di spesa, si rinvia alle considerazioni svolte nel commento all'art. 10 comma 4 sui contributi concessi per l'attuazione delle azioni individuate da SRP e PRP.

Art. 19

L'articolo dispone sulle azioni per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope. La Regione in attuazione della Strategia regionale (SRP) e del Piano Regionale della Prevenzione (PRP), promuove e sostiene osservatori e studi sul fenomeno, centri di ascolto e servizi attivi sul territorio.

Per la copertura degli eventuali oneri in capo al bilancio regionale derivanti dall'attuazione delle azioni previste nel presente articolo, individuate nell'ambito della SRP e del PRP, nonché per la descrizione della tipologia di spesa, si rinvia alle considerazioni svolte nel commento all'art. 10 comma 4 sui contributi concessi per l'attuazione delle azioni individuate da SRP e PRP.

Art. 20

La norma prevede, in attuazione della Strategia regionale (SRP) e del Piano Regionale della Prevenzione (PRP), azioni volte alla promozione e sostegno, anche attraverso gli enti locali e i soggetti della Rete regionale di attività di prevenzione specifiche volte a contrastare le conseguenze sanitarie del cyberbullismo, delle cyberdipendenze e delle dipendenze e devianze comportamentali derivanti da utilizzo improprio di nuove tecnologie, in particolare tra bambini, adolescenti e giovani.

Per la copertura degli eventuali oneri in capo al bilancio regionale derivanti dall'attuazione delle azioni previste nel presente articolo, individuate nell'ambito della SRP e del PRP, nonché per la descrizione della tipologia di spesa, si rinvia alle considerazioni svolte nel commento all'art. 10 comma 4 sui contributi concessi per l'attuazione delle azioni individuate da SRP e PRP.

Art. 21

In attuazione della Strategia regionale (SRP) e del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) e in collaborazione con gli Enti locali e i soggetti della Rete, la Regione attua azioni volte alla promozione e diffusione delle informazioni e della conoscenza delle tecniche di prevenzione dei rischi e incidenti connessi all'età pediatrica nel contesto domestico, di comunità e in ambiente esterno.

Per la copertura degli eventuali oneri in capo al bilancio regionale derivanti dall'attuazione delle azioni previste nel presente articolo, individuate nell'ambito della SRP e del PRP, nonché per la descrizione della tipologia di spesa, si rinvia alle considerazioni svolte nel commento all'art. 10 comma 4 sui contributi concessi per l'attuazione delle azioni individuate da SRP e PRP.

Art. 22

La norma prevede le azioni da promuovere finalizzate al benessere psicofisico e della salute mentale.

Per la copertura degli eventuali oneri in capo al bilancio regionale derivanti dall'attuazione delle azioni previste nel presente articolo, individuate nell'ambito della SRP e del PRP, nonché per la descrizione della tipologia di spesa, si rinvia alle considerazioni svolte nel commento all'art. 10 comma 4 sui contributi concessi per l'attuazione delle azioni individuate da SRP e PRP.

Art. 23

La norma promuove e sostiene azioni finalizzate alla prevenzione del rischio comportamentale, ambientale e genetico connesso allo sviluppo di patologie oncologiche. A tale scopo la Regione, programma, promuove e sostiene, anche in collaborazione con i soggetti della Rete azioni rivolte: al contrasto del fumo; all'assunzione di bevande alcoliche; alla corretta esposizione alla radiazione ultravioletta, alla promozione delle politiche vaccinali per le patologie connesse al rischio di sviluppo di neoplasie, allo sviluppo degli studi, screening e osservatori sociali,

ambientali ed epidemiologici riferiti alle patologie oncologiche con specifica attenzione alle differenze di genere.

Per la copertura degli eventuali oneri in capo al bilancio regionale derivanti dall'attuazione delle azioni previste nel presente articolo, individuate nell'ambito della SRP e del PRP, nonché per la descrizione della tipologia di spesa, si rinvia alle considerazioni svolte nel commento all'art. 10 comma 4 sui contributi concessi per l'attuazione delle azioni individuate da SRP e PRP.

Art. 24

L'articolo prevede che la Regione promuova e sostenga iniziative di comunicazione sociale e formazione anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di pacchetti e format di sensibilizzazione, informazione educazione e formazione sulle principali tematiche inerenti alla promozione della salute e la prevenzione.

Per la copertura degli eventuali oneri in capo al bilancio regionale derivanti dall'attuazione delle azioni previste nel presente articolo, individuate nell'ambito della SRP e del PRP, nonché per la descrizione della tipologia di spesa, si rinvia alle considerazioni svolte nel commento all'art. 10 comma 4 sui contributi concessi per l'attuazione delle azioni individuate da SRP e PRP.

Art 25

Norma che non prevede impatti aggiuntivi sul bilancio regionale in quanto l'attività prevista di monitoraggio rientra tra le funzioni svolte dai settori competenti coinvolti nelle politiche per la prevenzione. Per queste finalità la Regione promuove la condivisione delle banche dati sotto forma di open data e svolge la funzione di Osservatorio permanente per l'analisi economica e progettuale delle politiche di prevenzione, con la collaborazione dei diversi servizi e agenzie partecipanti al Tavolo multisettoriale.

Articolo 26

L'articolo contiene la clausola valutativa sull'attuazione della legge.

Art 27

La norma prevede che per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, quantificati in Euro 3.500.000,00 per ciascun esercizio, si fa fronte con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 13 – Tutela della Salute, Programma 1 – Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.

La Giunta regionale, in sede di programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle Aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata) integra per tale importo la quota di finanziamento del Livello di assistenza "Prevenzione collettiva e sanità pubblica".

Per gli esercizi successivi al 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Viene infine previsto che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge le eventuali risorse del fabbisogno del Fondo sanitario nazionale assegnate alla Regione, vincolate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano Sanitario Nazionale, con riferimento a progetti finalizzati alla prevenzione, ai sensi dell'articolo 1 comma 34 della Legge 7 dicembre 1996, n.662.

Articolo 28

Norma che dispone l'abrogazione della legge regionale n. 18 del 2007, senza conseguenze per il bilancio regionale.

Articolo 29

Norma che dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno 1° gennaio 2019.